

Per quanto riguarda il trattamento automatizzato o meno dei dati trasmessi, la Convenzione prevede le seguenti disposizioni:

- a. Trattamento automatizzato di dati trasmessi in applicazione del Titolo IV relativo al SIS:

ARTICOLO 117

Ciascuna Parte contraente prenderà, al più tardi al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, le disposizioni nazionali necessarie per raggiungere un livello di protezione dei dati di natura personale almeno pari a quello derivante dai principi della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale, nel rispetto della Raccomandazione R 15 (87) del 17 settembre 1987 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolare l'uso dei dati di natura personale nel settore della polizia.

La trasmissione di dati di natura personale potrà avvenire soltanto quando le disposizioni di protezione dei dati personali saranno entrate in vigore nel territorio delle Parti contraenti interessate dalla trasmissione.

- b. Trattamento automatizzato di altri dati trasmessi in applicazione della Convenzione, ad eccezione di quelli relativi alle domande di asilo:

ARTICOLO 126

Esigenza, al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, di un livello di protezione dei dati di natura personale almeno pari a quello derivante dai principi della già citata Convenzione del Consiglio d'Europa e trasmissione dei dati subordinata all'efficacia di tale protezione nel territorio delle Parti contraenti interessate dalla trasmissione.

ARTICOLO 129

Per quanto riguarda la trasmissione dei soli dati relativi alla cooperazione di polizia, le Parti contraenti debbono raggiungere un livello di protezione dei dati di natura personale che rispetti i principi della già citata Raccomandazione R (87) 15 del 17 settembre 1987 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

- c. Dati trasmessi in applicazione della Convenzione provenienti da un archivio o registrati in un archivio, ad eccezione di quelli relativi alle domande di asilo, al SIS o all'assistenza giudiziaria in materia penale:

ARTICOLO 127

Applicazione del disposto dell'articolo 126 e, per quanto riguarda la trasmissione di dati relativi alla cooperazione di polizia, livello di protezione dei dati che rispetti i principi della già citata Raccomandazione R (87) 15.

- d. Infine, ai dati che figurano nei dossier si applicano esclusivamente, salvo un'unica eccezione, le disposizioni specifiche di protezione dei dati di cui all'articolo 126, 3° comma sotto il controllo, se del caso, dell'autorità nazionale competente (articolo 128, 2° comma).

SFERE D'APPLICAZIONE RISPETTIVE DELLA CONVENZIONE E DEL DIRITTO NAZIONALE

La Convenzione opera, in materia di protezione dei dati di natura personale, una complessa suddivisione tra la sfera di applicazione delle proprie disposizioni e la sfera di applicazione del diritto nazionale degli Stati parte.

Diritti delle persone rispetto al SIS

La norma può essere illustrata in questi termini: laddove la Convenzione non prevede disposizioni particolari, è di applicazione il diritto di ogni Parte contraente.

La Convenzione precisa i diritti riconosciuti alle persone e i loro eventuali limiti. Fermo restando il rispetto di tali disposizioni, le persone esercitano i loro diritti in conformità della legislazione di ogni Stato parte.

Diritto di accesso e di comunicazione (articolo 109)

Chiunque può avere accesso alle informazioni contenute nel SIS che lo riguardano. A tal fine, la persona può presentare una richiesta presso le autorità competenti di ogni Stato parte.

Se il diritto nazionale lo prevede, l'autore della domanda può ricevere le informazioni che lo riguardano. Tuttavia, in applicazione del principio della "proprietà dei dati", la comunicazione di queste informazioni è subordinata al fatto che lo Stato in cui è stata presentata la domanda ma che non è l'autore dell'inserimento della segnalazione dia preliminarmente allo Stato autore della segnalazione l'occasione di prendere posizione in merito.

La comunicazione delle informazioni può essere rifiutata se può nuocere all'esecuzione della segnalazione o se ciò risulta necessario ai fini della tutela dei diritti e delle libertà altrui. La comunicazione viene in ogni caso respinta se la persona è segnalata ai fini di sorveglianza discreta.

Diritto di rettifica (articolo 110)

Chiunque può far rettificare dati contenenti errori di fatto o far cancellare dati contenenti errori di diritto che lo riguardano. Nella prassi, l'esercizio di questo diritto è ampiamente facilitato dalla comunicazione delle informazioni contenute nel sistema.

Diritto di avviare un'azione di rettifica, cancellazione, informazione o indennizzo (articolo 111)

Chiunque deve poter adire, nel territorio di ciascuna Parte contraente, la giurisdizione o l'autorità competente relativamente ad una segnalazione che lo riguarda. L'esecuzione delle decisioni definitive avviene ad opera dello Stato parte interessato.

Diritto di chiedere una verifica dei dati (articolo 114, 2° comma)

Chiunque ha il diritto di chiedere alle autorità di controllo nazionali di verificare i dati inseriti nel Sistema d'Informazione Schengen che lo riguardano nonché l'utilizzazione che ne viene fatta.

Se i dati sono stati inseriti da uno Stato diverso da quello nel quale viene presentata la domanda, il controllo è effettuato in stretto coordinamento con l'autorità di controllo dello Stato autore della segnalazione.

Nonostante non sia ancora stato elaborato l'elenco delle domande presentate negli Stati Schengen relative all'esercizio dei diritti summenzionati, dagli elementi d'informazione di cui dispone l'ACC emerge che, per ogni Stato, il numero di tali richieste varia da uno a quaranta per i due anni trascorsi.

Controllo del Sistema d'Informazione Schengen

La Convenzione stabilisce i principi della protezione dei dati che, fatto salvo il diritto interno di ogni Parte contraente, sono applicabili in caso di trattamento dei dati inseriti nel SIS (articolo 104). Per quanto riguarda il controllo del rispetto di tali principi, la Convenzione opera una ripartizione di competenze tra l'Autorità di controllo comune e le autorità di controllo nazionali (articoli 114 e 115).

La Convenzione elenca i seguenti principi:

- a. Principio della finalità della registrazione dei dati e, salvo eccezioni limitativamente elencate, del loro utilizzo: estradizione, non ammissione, persone scomparse, testimoni, persone citate o condannate, oggetti rubati, persone e veicoli oggetto di sorveglianza discreta o controllo specifico (articoli da 94 a 100 e 102 già citati).
- b. Divieto di trattare dati sensibili ed enumerazione limitativa dei dati registrati (articolo 94 già citato).
- c. Definizione dei destinatari: accesso limitato alle autorità nazionali competenti in determinati settori e solo per l'adempimento delle loro missioni (articolo 101 già citato).
- d. Divieto di copiare le segnalazioni di un'altra Parte contraente in un archivio nazionale e limitazione delle duplicazioni per scopi tecnici (articolo 102).
- e. Obbligo di registrazione di ogni decima trasmissione di dati per fini di controllo dell'ammissibilità (articolo 103).
- f. Determinazione di una durata di conservazione dei dati (articoli 112 e 113).
- g. Obbligo di conservare i dati cancellati per un anno presso l'unità di supporto tecnico per fini di controllo a posteriori della loro esattezza e della liceità del loro inserimento (articolo 113, 2° comma).

Per quanto riguarda il controllo del sistema, la Convenzione stabilisce che ogni Stato parte debba incaricare un'autorità nazionale di procedere al controllo, in modo indipendente e nel rispetto della legislazione nazionale (articolo 114), dell'archivio della sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen (N.SIS). E' compito di tali autorità accertare il rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati della Convenzione e, se, del caso, delle disposizioni aggiuntive del diritto nazionale.

Il controllo dell'unità di supporto tecnico (C.SIS) è invece affidato all'Autorità di controllo comune. Questa deve operare nell'osservanza della Convenzione di Schengen, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei dati, della Raccomandazione del Consiglio d'Europa sui dati di polizia e del diritto francese.

SCAMBI DI INFORMAZIONI AL DI FUORI DEL SIS

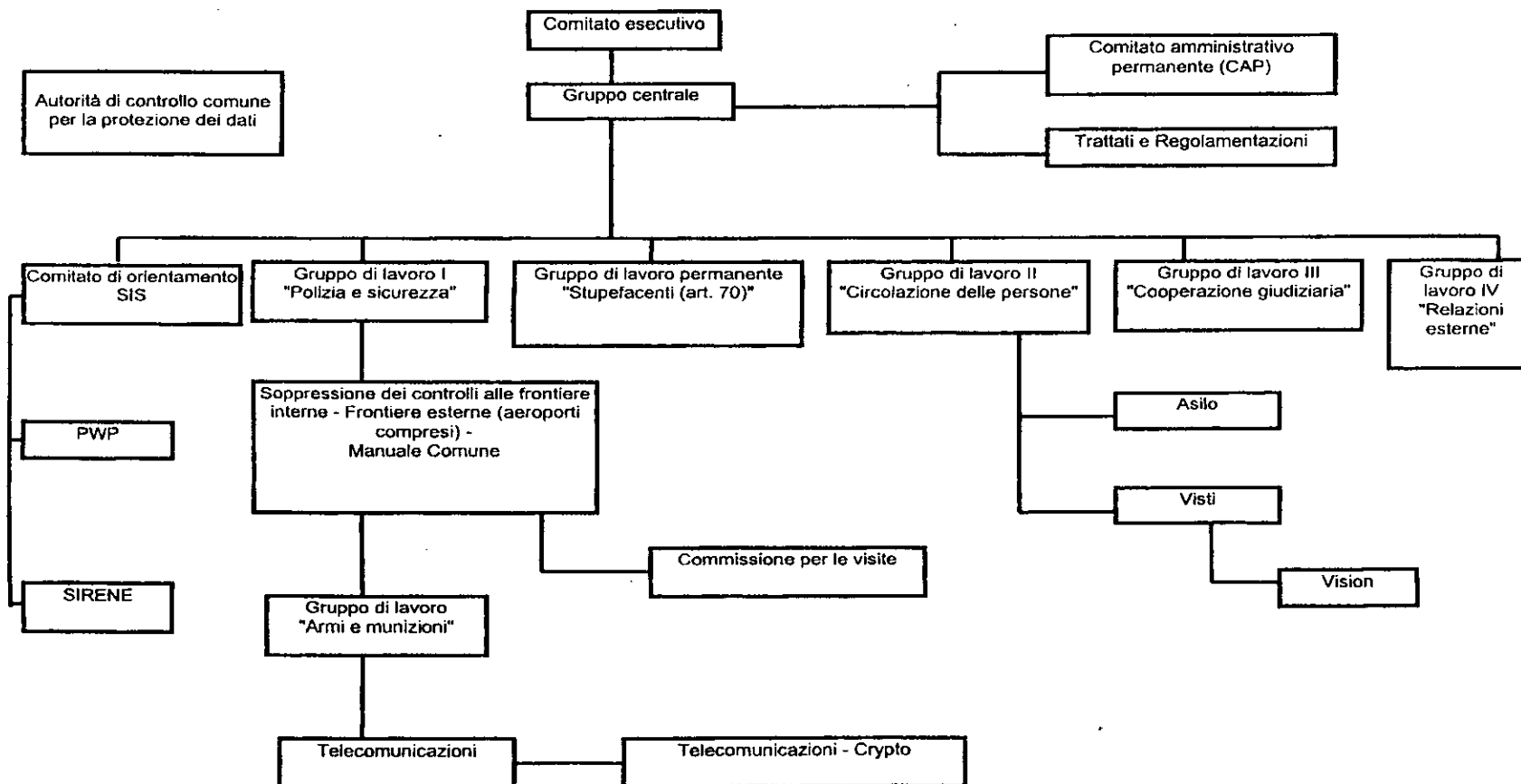
Il Titolo VI della Convenzione (articolo 126 e successivi), intitolato "Protezione dei dati di natura personale" è dedicato alle regole applicabili agli scambi di informazioni che non danno luogo ad una segnalazione nel SIS ma avvengono nel quadro dell'applicazione della Convenzione (v. punti 2.1.b e 2.1.c).

I principi definiti (finalità, limitazione dei destinatari, esattezza dei dati, ...) sono applicabili ferme restando le disposizioni della legislazione nazionale in materia di protezione dei dati, legislazione che disciplina in particolare l'esercizio dei diritti delle persone interessate.

Il controllo del rispetto delle regole enunciate dalla Convenzione è di competenza delle autorità nazionali.

Il ruolo dell'ACC è complementare: l'Autorità di controllo comune può, su richiesta delle Parti contraenti, formulare un parere sulle difficoltà di applicazione e di interpretazione poste da queste regole.

5. ORGANIGRAMMA DEI GRUPPI DI LAVORO SCHENGEN



6. DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO

In occasione del 50° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo, commemorata il 10 dicembre 1998, l'Autorità di controllo comune di Schengen riunitasi a Bruxelles l'11 dicembre esprime il suo impegno nella difesa dei diritti dei cittadini rispetto al sistema d'informazione Schengen, affermando così, concretamente, i grandi valori della libertà e dei diritti dell'Uomo sanciti dalla Dichiarazione universale.

7. ELENCO DELLE DECISIONI, DELLE RACCOMANDAZIONI, DEI PARERI E DELLE RELAZIONI DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO COMUNE SCHENGEN CHE COSTITUIRANNO L'ACQUIS SCHENGEN IN CONFORMITÀ DEL PROTOCOLLO RELATIVO ALL'INCORPORAZIONE DELL'ACQUIS SCHENGEN NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA PREVISTO NEL TRATTATO DI AMSTERDAM

Documento	Argomento	Rif. documento Schengen
Regolamento interno	Il Regolamento garantisce l'indipendenza dell'ACC e ne definisce la composizione, le modalità di elezione della presidenza, le regole di funzionamento e i compiti da assolvere.	SCH/Aut-cont (95) 25, 6a rev.
Linea di bilancio autonoma	Garantisce nel quadro del bilancio generale di Schengen una linea autonoma dell'ACC, come proposto da quest'ultima.	SCH/Com-ex (97) PV 1 riv. (riunione del Comitato esecutivo del 25 aprile 1997); SCH/Com-ex (97) 1 (decisione del Comitato esecutivo del 25 aprile 1997); SCH/Com-ex (98) 9 (progetto di decisione del Comitato esecutivo del 21 aprile 1998)
Bilancio dell'ACC 1997 e 1998,	Stabilisce fondi e criteri di ripartizione adeguati per l'assolvimento dei compiti.	SCH/Aut-cont (96) 4a rev. + SCH/Aut-cont (98) budget 1
Decisione dell'ACC relativa alle leggi sulla protezione dei dati della Grecia	Dichiarazione dell'ACC sull'entrata in vigore delle leggi sulla protezione dei dati della Grecia.	SCH/Aut-cont (97) PV 3 (riunione dell'ACC del 27 marzo 1997) e SCH/Aut-cont (97) I. 5
Decisione dell'ACC relativa alle leggi sulla protezione dei dati dell'Italia	Dichiarazione dell'ACC sull'entrata in vigore delle leggi sulla protezione dei dati dell'Italia	SCH/Aut-cont (97) PV 7 (riunione dell'ACC del 4 luglio 1997) e SCH/Aut-cont (97) 35
Elenco delle autorità autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS	Articolo 101, 4° comma della Convenzione. Decisione dell'ACCP.	SCH/Aut-cont (95) PV 1 (riunione dell'ACCP del 22 febbraio 1995)

Documento	Argomento	Rif. documento Schengen
Raccomandazioni dell'ACCP sul C.SIS	Raccomandazioni relative alla sicurezza presso il C.SIS, all'affidabilità delle trasmissioni tra gli N.SIS e il sistema centrale.	SCH/Aut-cont (94) dec. 1 (18 maggio 1994)
Parere sull'esercizio del diritto di accesso e sui principi di cooperazione nella verifica dei dati	Definisce i principi di cooperazione tra le autorità di controllo nazionali, nel quadro dell'esercizio dei diritti di accesso e di verifica.	SCH/Aut-cont (96) 16, 2a rev.
Raccomandazioni dell'ACC sul funzionamento del sistema d'informazione	Raccomandazioni sulla sicurezza del SIS contenute nella Relazione a carattere riservato del 27 marzo 1997 e riprodotte in parte nella relazione di attività 1995-1997.	• SCH/Aut-cont (96) 40, 2a rev. (dicembre 1996, versione definitiva del 27 marzo 1997) - (RISERVATO) • SCH/Aut-cont (97) 27, 2a rev. (Relazione di attività 1995-1997 del 17 marzo 1997) - pagg. 24-28
Parere sul progetto pilota relativo ai veicoli rubati	Principi da rispettare in materia di scambio di informazioni provenienti dal SIS, nell'ambito di operazioni tra Stati Schengen, con paesi che non applicano ancora la Convenzione.	Parere del 7 marzo 1997 (SCH/Aut-cont (96) 22 riv.)
Parere sull'Accordo di cooperazione nella contestazione delle infrazioni stradali e nell'esecuzione delle relative sanzioni pecuniarie	Enumerazione delle menzioni relative alla protezione dei dati (diritti delle persone, principio di cooperazione tra autorità nazionali e competenze dell'ACC) che devono figurare nell'Accordo.	Parere del 7 marzo 1997 (SCH/Aut-cont (96) 19 riv.)
Relazione sulle attività dell'ACC - marzo 1995/marzo 1997	Attività dell'ACC da marzo 1995 a marzo 1997 (Approvata e distribuita ai sensi dell'articolo 115, 4° comma della Convenzione di applicazione).	SCH/Aut-cont (97) 27, 2a rev. del 17 marzo 1997
Relazione sulle attività dell'ACC - marzo 1997/marzo 1998	Attività dell'ACC da marzo 1997 a marzo 1998 (Approvata e distribuita ai sensi dell'articolo 115, 4° comma della Convenzione di applicazione)	SCH/Aut-cont (98) 5, 5a rev., pubblicato il 28 aprile 1998

Documento	Argomento	Rif. documento Schengen
Decisione sulla composizione dell'Autorità	Decisione sul riconoscimento dello status di osservatori ai rappresentanti della Danimarca, della Finlandia, della Norvegia, dell'Islanda e della Svezia.	SCH/Aut-cont (97) PV 1 (verbale della riunione del 10 e 11 febbraio 1997 a Strasburgo)
Decisioni sulla composizione dell'Autorità	Decisione sul riconoscimento della qualità di membri dell'ACC ai rappresentanti dell'Austria, della Grecia e dell'Italia.	SCH/Aut-cont (97) PV 11 (verbale della riunione dell'ACC del 12 dicembre 1997)
Parere sulla duplicazione di una parte delle segnalazioni SIS	Utilizzazione di supporti tecnici di duplicazione ai fini della consultazione delle segnalazioni ex articolo 96 della Convenzione di applicazione degli Accordi di Schengen da parte delle Rappresentanze diplomatiche e consolari di alcuni Stati Schengen all'estero	Parere 97/1 del 22 maggio 1997 (SCH/Aut-cont (97) 38 riv.)
Parere sulla conservazione dei dossier ad avvenuta cancellazione di una segnalazione	Cancellazione dei dati ai sensi dell'articolo 112. Revisione del Manuale Sirene.	Parere 98/1 del 3 febbraio 1998 (SCH/Aut-cont (97) 55, 2a rev.)
Parere sulla segnalazione nel SIS di persone la cui identità è stata usurpata	Denuncia da parte dell'ACC della situazione attuale e proposta di collaborazione ai fini della ricerca di una soluzione che non rechi pregiudizio ai diritti del legittimo titolare dell'identità usurpata.	Parere 98/2 del 3 febbraio 1998 (SCH/Aut-cont (97) 42, 2a rev.)
Parere sulle eventuali relazioni tra il SIS e il progetto "ASF - Veicoli rubati" di Interpol.	Tipo di dati che possono essere trasmessi dal SIS verso la banca dati d'Interpol ASF.	Parere 98/3 del 3 febbraio 1998 (SCH/Aut-cont (97) 50, 2a rev.)
Parere sulla registrazione delle consultazioni prevista all'articolo 103	Enumerazione dei criteri da rispettare al momento della registrazione di cui all'articolo 103.	Parere 98/4 del 3 febbraio 1998 (SCH/Aut-cont (97) 70 riv.)

Documento	Argomento	Rif. documento Schengen
Comunicazione all'ACC dei documenti di altri gruppi Schengen	Messa a disposizione dell'ACC dei documenti relativi alle attività legate al SIS perché questa possa verificare se vengono prese in considerazione le sue raccomandazioni tecniche.	Lettera del Presidente del Gruppo centrale all'ACC del 12 gennaio 1998 (SCH/Aut-cont (98) 11)
Assistenza del Segretariato all'ACC	Rafforzamento del sostegno del Segretariato all'ACC affinché questa possa assolvere i propri compiti.	• Regolamento interno dell'ACC (art. 10) (SCH/Aut-cont (95) 25, 6a rev.) • SCH/Aut-cont (97) PV 6 (riunione del 16 giugno 1997 tra i rappresentanti dell'ACC, del Gruppo centrale e del Ministero dell'Interno francese) • SCH/Aut-cont (97) 2 (lettera del Presidente del Gruppo centrale del 14 gennaio 1997) • SCH/Aut-cont (97) PV 1 (riunione del Gruppo centrale del 23 febbraio 1998)

Nota: la relazione del 27 marzo 1997 sul controllo del C.SIS contiene raccomandazioni sulla sicurezza del SIS nonché la reazione del Ministero dell'Interno francese ad alcune di esse (SCH/Aut-cont (96) 40, 2a rev.).

Tale documento è considerato **riservato** dall'ACC e dal Gruppo centrale. E' stato pertanto trasmesso dall'ACC al presidente del Comitato esecutivo e ai membri del Gruppo centrale che l'hanno trasmesso a loro volta ai propri esperti interessati.

Estratti di tale relazione sono ripresi alle pagine 24-28 della relazione sulle attività 1995/1997

SCH/Aut-cont (97) 27, 2a rev.

8. REGOLAMENTO INTERNO DELL'AUTORITA' DI CONTROLLO COMUNE

approvato dall'ACC il 2 febbraio 1996
modificato all'articolo 2 per decisione adottata dall'ACC nella riunione del 4.7.1997
modificato il 27 aprile 1998 con l'aggiunta di un nuovo articolo 11

L'Autorità di controllo comune,

visto l'articolo 115 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato il 19 giugno 1990, denominata in appresso "la Convenzione", adotta il 19 ottobre 1995 il seguente regolamento interno:

**Articolo 1
COMPITI**

1. L'Autorità di controllo comune assolve, conformemente al presente regolamento interno, i compiti previsti dalla Convenzione e qualsiasi altro compito relativo alla protezione dei dati di natura personale che essa ritenga connesso con l'applicazione della Convenzione.
2. Nell'esercizio dei suoi compiti, l'Autorità di controllo comune può intervenire d'ufficio, o su richiesta di un'Autorità di controllo nazionale di uno Stato Schengen o di una Parte contraente o di un organo del Sistema Schengen, secondo le disposizioni della Convenzione.

**Articolo 2
COMPOSIZIONE**

1. L'Autorità di controllo comune si compone, in conformità dell'articolo 115 della Convenzione, di due rappresentanti dell'Autorità di controllo nazionale di cui all'articolo 114 della Convenzione di ogni Parte contraente in cui è entrata in vigore la Convenzione, in conformità dell'articolo 140. E' considerata Parte contraente anche la Parte che ha concluso con le Parti dell'Accordo e della Convenzione di Schengen un accordo di cooperazione relativo alla soppressione dei controlli delle persone alle frontiere interne definite all'articolo 1 della Convenzione, a condizione che tale accordo di cooperazione sia entrato in vigore. Ciascuna delegazione dispone di un voto deliberante.
2. L'Autorità di controllo comune può, su decisione presa all'unanimità, concedere lo status di osservatore senza voto deliberante ai rappresentanti delle Autorità di controllo nazionali di cui all'articolo 114 della Convenzione o agli esperti indipendenti delle Parti contraenti che non soddisfano ancora il disposto dell'articolo 140, 2° comma, ultima frase. E' considerata Parte contraente anche la Parte che ha concluso con le Parti dell'Accordo e della Convenzione di Schengen un accordo di cooperazione relativo alla soppressione dei controlli delle persone alle frontiere interne definite all'articolo 1 della Convenzione, a condizione che tale accordo di cooperazione sia stato ratificato, accettato o approvato da tutte le Parti, ma non ancora entrato in vigore.
3. I membri dell'Autorità di controllo comune, nonché gli osservatori, non possono essere membri di un gruppo di lavoro o di un'autorità - che non sia l'autorità di controllo nazionale per la protezione dei dati di natura personale - istituiti in virtù della Convenzione. Possono tuttavia aggregarsi alle delegazioni nazionali in qualità di esperti.
4. Un membro dell'Autorità di controllo comune che si trovi nell'impossibilità di partecipare ad una riunione può farsi sostituire da una persona designata dall'Autorità di controllo nazionale in conformità del presente articolo.
5. I membri dell'Autorità di controllo comune possono farsi accompagnare da un esperto che li assiste.

Articolo 3 **PRESIDENZA**

1. L'Autorità di controllo comune elegge il presidente e il vicepresidente tra i suoi membri. Essi sono eletti a maggioranza dei due terzi delle delegazioni di cui all'articolo 2, par. 1. Il loro mandato ha una durata di un anno, rinnovabile una volta.
2. Il vicepresidente fa parte di una delegazione che non è quella del presidente ; sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.
3. In caso di vacanza prima dello scadere del mandato del presidente o del vicepresidente, si provvederà alla sua sostituzione. Il membro eletto per sostituire il presidente o il vicepresidente assicura le sue funzioni per la restante durata del mandato.

Articolo 4 **RUOLO DEL PRESIDENTE**

1. Il presidente rappresenta l'Autorità di controllo comune. Vigila sul suo buon funzionamento. Convoca l'Autorità di controllo comune e stabilisce il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni. Apre e chiude le riunioni. Dirige le discussioni. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio.
2. Al fine di preparare le deliberazioni dell'Autorità di controllo comune, il presidente può designare, per un determinato tema, uno o più relatori tra i membri.

Articolo 5 **FUNZIONAMENTO**

1. L'Autorità di controllo comune si riunirà non meno di due volte l'anno. Si riunisce anche su iniziativa del presidente, in caso di richiesta motivata, scritta o orale, fatta in sede di riunione, di almeno tre delegazioni di cui all'articolo 2, par. 1. Si riunisce inoltre nei casi previsti dalla Convenzione.
2. Tranne nei casi ritenuti urgenti dal presidente, le convocazioni sono inviate almeno 14 giorni prima della riunione. La convocazione comprende l'ordine del giorno provvisorio della riunione e, eventualmente, la relativa documentazione.
3. L'Autorità di controllo comune adotta l'ordine del giorno definitivo all'inizio di ogni riunione.

Articolo 6 **QUORUM E REGOLE DI MAGGIORANZA**

1. L'Autorità di controllo comune può tenere una riunione valida solo se sono presenti almeno due terzi delle delegazioni di cui all'articolo 2, par. 1.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 13, le deliberazioni dell'Autorità di controllo comune sono adottate allorché la metà più uno delle delegazioni presenti di cui all'articolo 2, par. 1 si esprimono favorevolmente.
3. Ogni delegazione dispone della possibilità di depositare una nota esplicativa del voto.
4. L'Autorità di controllo comune delibera in base a documenti e progetti redatti nelle lingue nazionali degli Stati Schengen.

Articolo 7**PUBBLICITÀ E DESTINATARI DELLE DELIBERAZIONI**

1. Le riunioni dell'Autorità di controllo comune non sono pubbliche, salvo decisione contraria dell'Autorità di controllo comune.
2. L'Autorità di controllo comune stabilisce a chi trasmettere le sue deliberazioni nonché le modalità di una loro eventuale pubblicazione, fatto salvo il disposto dell'articolo 115, paragrafo 4 della Convenzione.

Articolo 8**PROCEDURA SCRITTA**

1. Le deliberazioni dell'Autorità di controllo comune possono essere adottate mediante una procedura scritta, a condizione che tutte le delegazioni ne abbiano accettato il principio nel corso di una riunione.
2. Il presidente può ricorrere d'ufficio alla procedura scritta in caso di urgenza.
3. In entrambi i casi, il presidente invia il progetto a tutti i membri dell'Autorità di controllo comune. Qualora le delegazioni non si oppongano a tale progetto entro un termine fissato dal presidente di almeno quattordici giorni, a decorrere dalla ricezione del progetto di deliberazione, esso verrà considerato approvato.
4. La procedura scritta nel caso di cui al paragrafo 2 del presente articolo cessa qualora una delegazione chieda, entro un termine di cinque giorni lavorativi, a decorrere dalla data di ricezione del progetto, di poterne discutere in seno all'Autorità di controllo comune.

Articolo 9**GRUPPI DI LAVORO, ESPERTI, VERIFICHE IN LOCO**

1. L'Autorità di controllo comune può istituire gruppi di lavoro definendone i compiti.
2. L'Autorità di controllo comune può far ricorso a esperti. Può elaborare un elenco di esperti ai quali si fa ricorso in via prioritaria.
3. Per quanto concerne il controllo della funzione di supporto tecnico, l'Autorità di controllo comune può designare uno o più dei suoi membri al fine di procedere a verifiche in loco. Se lo ritiene urgente, il presidente può procedere d'ufficio a tale designazione. In tal caso, ne informa senza indugio i membri dell'Autorità di controllo comune. I membri incaricati di effettuare verifiche possono farsi assistere da esperti che figurano nel summenzionato elenco.
4. I gruppi di lavoro, gli esperti e i membri dell'Autorità incaricati di procedere a verifiche riferiscono sull'esito delle stesse all'Autorità di controllo comune.

Articolo 10**SEGRETARIATO**

1. Il Segretariato dell'Autorità di controllo comune è assicurato sotto la responsabilità del presidente dalle persone e dai servizi messi a disposizione dall'autorità competente della cooperazione Schengen.
2. Il Segretariato tiene un registro delle deliberazioni adottate dall'Autorità di controllo comune.
3. La corrispondenza destinata all'Autorità di controllo comune è indirizzata al Segretariato, all'attenzione del presidente.

Articolo 11**BILANCIO DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO COMUNE**

All'Autorità di controllo comune è assegnato un bilancio, iscritto come linea autonoma nel bilancio Schengen, che le consente di realizzare il suo programma di lavoro annuale nel quadro delle attribuzioni che le sono conferite dalla Convenzione.

Articolo 12**VERBALI**

1. E' redatto un verbale di ogni riunione dell'Autorità di controllo comune.
2. Sotto la responsabilità della presidenza, il Segretariato elabora il progetto di verbale. Tale progetto è sottoposto all'Autorità di controllo comune per approvazione nel corso della riunione successiva.
3. I membri e gli osservatori possono fare rettificare il verbale in un secondo tempo secondo le osservazioni da loro formulate nella relativa riunione.

Articolo 13**RISERVATEZZA**

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 i membri dell'Autorità di controllo comune, gli osservatori, gli esperti e i membri del Segretariato hanno l'obbligo della riservatezza. Tale obbligo non vige nei confronti delle autorità di controllo nazionali, né delle Autorità nazionali cui i membri e gli osservatori debbono riferire sulle loro attività secondo il diritto nazionale.

Articolo 14**MODIFICA DEL REGOLAMENTO**

Le modifiche del presente regolamento sono adottate all'unanimità dall'Autorità di controllo comune. Tali modifiche entrano in vigore una settimana dopo la loro adozione salvo disposizioni contrarie.

9. PRINCIPI GENERALI APPLICABILI ALLE VISITE ED AI CONTROLLI DEL C.SIS

Scopo dei presenti principi è chiarire le modalità delle visite e dei controlli dell'Autorità di controllo comune (ACC) sul sito del C.SIS a Strasburgo.

Tali visite si collocano nel quadro dei compiti derivanti dall'articolo 115 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (Convenzione di Schengen).

1) Tipi di visite

Le visite possono essere raccolte in due categorie:

- la visita d'informazione che, in generale, comprende la visita degli edifici, la presentazione generale del SIS e l'attività del C.SIS senza vera e propria consultazione della base dati. Può essere effettuata dall'ACC nella sua composizione plenaria;
- la visita di controllo che ha lo scopo di verificare la corretta esecuzione delle disposizioni della Convenzione di Schengen e che, in principio, viene effettuata da un gruppo ristretto di persone appositamente incaricato di tale compito dall'ACC.
- Tale gruppo di controllo è incaricato di verificare l'integrità, la qualità, la continuità, l'esclusività e la riservatezza del C.SIS nel quadro della Convenzione.

2) Informazione del Ministero dell'Interno

L'ACC informa il Ministero dell'Interno (direzione generale della polizia nazionale, direzione delle libertà pubbliche e degli affari giuridici, direzione delle trasmissioni e dell'informatica) della sua visita al C.SIS a Strasburgo.

L'ACC precisa la natura della visita, lo scopo, la lingua di lavoro e le soluzioni previste per ovviare alle difficoltà di ordine linguistico, la data prevista e la composizione del gruppo che effettua la visita.

3) Composizione del gruppo che effettua la visita

L'ACC determina la composizione del gruppo che effettua la visita o il controllo che può essere composto delle seguenti tre categorie di persone:

- membri dell'ACC e del Segretariato generale,
- membri e agenti delle autorità di controllo nazionali preposte alla protezione dei dati; --
- esperti esterni.

Un elenco nominativo, completo, viene trasmesso al Ministero dell'Interno. Alle visite di controllo possono partecipare solo i membri effettivi dell'ACC, il Segretariato generale e le persone abilitate e mandate dall'ACC.

In caso di ricorso ad esperti esterni che non figurano nell'elenco di cui all'articolo 9 del Regolamento interno dell'ACC, questa ne informa il Ministero dell'Interno con un mese d'anticipo.

4) Svolgimento della visita di controllo

All'inizio della visita di controllo il programma di lavoro preliminarmente stabilito dall'ACC viene comunicato ai responsabili del sito al fine di consentire loro di prendere le disposizioni del caso per rispondere alle domande poste dall'ACC.

5) Consultazione del sistema informatico

Il gestore del C.SIS impiega tutti i mezzi necessari per soddisfare in tempo reale le richieste di consultazione del sistema informatico formulate dall'Autorità di controllo comune. Provvede in particolare a mettere a sua disposizione un tecnico incaricato di procedere a operazioni manuali necessarie per soddisfare le summenzionate richieste.

6) Accesso ai documenti

L'ACC ha accesso a tutti i documenti riguardanti il C.SIS utili al suo compito.

Essa rispetta il carattere riservato dei documenti.

I documenti classificati "*secret défense*" debbono rimanere nella sede del C.SIS, ma sono accessibili all'ACC.

La consegna di copie di documenti è subordinata alla firma di una ricevuta.

7) Relazioni tecniche

Le relazioni tecniche sono e rimangono riservate nella misura in cui potrebbero rivelare aspetti operativi del sistema.

Prima di essere trasmesse alle autorità Schengen, esse vengono trasmesse ai responsabili del C.SIS perché formulino eventuali osservazioni.

10. COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO COMUNE

Belgique

M. B. DE SCHUTTER

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

C/o Vrije Universiteit Brussel

Pleinlaan 2 - 1050 Brussel

Tel : 00 32 2 629 26 31

Fax : 00 32 2 629 26 62

Mme B. HAVELANGE

Commission de la protection de la vie privée

Bld de Waterloo 115 - 1000 Bruxelles

Tel : 00 32 2 542 72 00

Fax : 00 32 2 542 72 12

Pays-Bas

MM. P.J. HUSTINX & P.A. MICHAEL

Registratiekamer

Prins Clauslaan 20

Postbus 93374

25090 AJ's-Gravenhage

Tel : 00 31 70 381 13 00

Fax : 00 31 70 381 13 01

Espagne

M. D. Juan Manuel Fernandez LOPEZ

M. Miguel Angel Lopez HERRERO

Agence de Protection des Données

Paseo de la Castellana 41

28046 Madrid

Tel : 00 34 91 308 39 68/308 47 02

Fax : 00 34 91 308 46 92

Allemagne

M. J. JACOB, commissaire fédéral à la protection des données

Représenté par :

M. W. von POMMER ESCHÉ

Chef du département auprès du commissaire fédéral à la protection des données

Riemenschneiderstraße, 11

Tel : 00 49 228 81 99 50

Fax : 00 49 228 81 99 550

M. R. HAMM, commissaire du Land de Hesse à la protection des données

Représenté par :

Mme A. SCHRIEVER-STEINBERG

Uhlandstr. 4

65189 Wiesbaden

Tel : 00 49 611 1408 0

Fax : 00 49 611 37 85 79

France

M. A. TÜRK et Mme F. FOURETS

Suppléant M. O. COUTOR

CNIL

Rue Saint Guillaume, 21

75340 Paris Cedex 07

Tel : 00 33 1 53 73 22 22

Fax : 00 33 1 53 73 22 00

Portugal

M. J.A.M. LABESCAT da SILVA

M. Nuno Albuquerque MORAIS SARMENTO

Rua de S. Bento 148 3º Andar

1200 Lisbonne

Tel : 00 351 1 392 84 00

Fax : 00 351 1 397 68 32

Luxembourg

M. R. FABER et M. J.P. REITER, représentants effectifs

M. J. WAGNER et M. C. WIVENES, représentants suppléants

Secrétariat de l'Autorité de contrôle « Police »

Ministère de la Justice

L-2934 Luxembourg

Tel : 00 352 478 45 62

Fax : 00 352 227 661

Autriche

Mme W. KOTSCHY

Mme E. SOUHRADA-KIRCHMAYER

Ballausplatz 1

A - 1014 Wien

Österreich

Tel : 00 43 1 531 15/2525

Fax : 00 43 1 53 115/2690

Italie

M. S. Neri

Tel : 00 390 667 60 46 93

Fax : 00 390 95 62 12 20

Fax : 00 390 6 676 096 78

M. BUTTARELLI

Garante per la protezione dei dati personali

Secretary general

Largo del Teatro Valle, 6

00186 Roma

Tel : 00 39 06 68 18 61

Fax : 00 39 06 68 18 669

Grèce

M. C. DAFERMOS

Suppléant M. G. DELYANNIS - D. KRINTZALIS

Autorité de protection des données à caractère personnel

Av. Omirou 8

Athènes 11 527
Tel : 00 301 33 52 604/5
Fax : 00 301 33 52 617

Islande : en tant qu'observateur

Ms. S. JÖHANNESDÓTTIR
Mr. T. ÖRLYGSSON
Data protection Commission
Ministry of Justice
Armarhvoll
150 Reykjavík
Islande
Tel : 00 354 560 90 10
Fax : 00 354 552 73 40

Danemark : en tant qu'observateur

Ms. Lotte N. JØRGENSEN
Registertilsynet
Christians Brygge 28 – 1533 KØBENHAVN V
Danemark
Tel : 00 45 33 14 38 44
Fax : 00 45 33 13 38 43

Suède : en tant qu'observateur

M. ULF WIDEBÄCK
General-Director
Ms. B.M. WESTER
Supervisory Director
Datainspektionen
Box 8114
S – 104 20 Stockholm
Sweden
Tel : 00 46 8 657 61 00
Fax : 00 46 8 650 86 13

Norvège : en tant qu'observateur

M. G. APENES & Mme G. SLETTE MARK
Datatilsynet
Postboks 8177 Dep. 00 34 Oslo
Tel : 00 47 22 39 69 00
Fax : 00 47 22 42 23 50

Finlande : en tant qu'observateur

Mr. AARNIO – Head of Finnish delegation
Ms. M. KLEEMOLA
Office of the Data Protection Ombudsman
PL 315 Finland 00 181 Helsinki
Tel : 00 358 9 18 251
Fax : 00 358 9 18 25 7835